



Comune di Castel Mella

(Provincia di Brescia)

Piazza Unità d'Italia n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it
C.F. e P.IVA 00886000173



IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Anno 2016

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'imposta unica comunale (IUC) istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014).

L'imposta unica comunale (**IUC**) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (ad es. illuminazione pubblica, manutenzione strade, verde pubblico, servizi culturali e sportivi, servizi demografici e cimiteriali, servizi di sicurezza urbana, ecc.).

Il tributo si articola in due componenti:

- *la componente patrimoniale*, costituita dall'**imposta municipale propria (IMU)**, di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
 - nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TASI ANNO 2016

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini (quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale).

Inoltre, per l'anno 2016, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI).

Ciò significa che per l'anno 2016 si conferma quanto stabilito nell'anno 2015 con delibera di C.C. n. 6 del 04/04/2015 e cioè **l'azzeramento della TASI per tutte le tipologie di IMMOBILI**.

Pertanto

NON DEVE ESSERE EFFETTUATO ALCUN VERSAMENTO

ALIQUOTE IMU ANNO 2016

Per l'anno 2016, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI).

Ciò significa che per l'anno 2016 si confermano le aliquote stabilite nell'anno 2015 con delibera di C.C. n. 17 del 27/05/2015 e cioè:

6,00 ‰ (per mille)	ALIQUOTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CAT. A/1, A/8 E A/9 (IMMOBILI DI LUSSO) E RELATIVE PERTINENZE (una per categoria catastale C/2 - C/6 - C/7) DETRAZIONE EURO 200,00=
10,60 ‰ (per mille)	ALIQUOTA PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIA DI FABBRICATO, PER I TERRENI AGRICOLI E PER LE AREE FABBRICABILI <i>(Si precisa che, per l'anno 2016, resta riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard del 7,6 per mille)</i>

I codici tributo da utilizzare per il versamento dell'IMU ANNO 2016 con modello F24 sono:

- 3912:** IMU - abitazione principale **IMMOBILI DI LUSSO** (solo categorie catastali A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze;
- 3914:** IMU - terreni agricoli;
- 3916:** IMU - aree fabbricabili;
- 3918:** IMU - altri fabbricati (diversi dalla categoria catastale D);
- 3925:** IMU - immobili cat. "D" produttivi - quota Stato;
- 3930:** IMU - immobili cat. "D" produttivi - quota Comune.

Scadenze per il versamento dell'IMU anno 2016:

- ACCONTO:** entro il **16 GIUGNO 2016**;
- SALDO:** entro il **16 DICEMBRE 2016**;
- RATA UNICA:** entro il **16 GIUGNO 2016**.

Il versamento **NON** va effettuato se l'imposta dovuta per l'intero anno da ciascun contribuente è inferiore o uguale ad euro 10,00=.

TARI ANNO 2016 (tassa rifiuti ex TARSU - TARES) *(Delibera C.C. n. 8 in data 31/03/2016)*

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ACCONTO: entro il **30/06/2016** (pari al 40% della tassa annua dovuta calcolato sulla base delle tariffe in vigore nell'anno 2016);

SALDO/CONGUAGLIO: entro il **31/01/2017**.

N.B.: Sarà inviato dall'ufficio tributi il relativo modello F24 precompilato con l'importo da utilizzare per il pagamento della tassa.